

Presidio di Garbagnate Milanese

S.C. Gestione Acquisti - Ufficio con sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001:2015

Viale Forlanini, 95 - 20024 - Garbagnate Milanese

Tel. 02 994302475 - Fax 02 994302591

E-mail: areaacquisti@asst-rhodense.it

Titolario:01.6.03 - Fascicolo: 156/2025

TRAMITE SINTEL

OGGETTO: RICHIESTA DI PREVENTIVI (APERTA) PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI PER LE NECESSITA’ DELLE SS.CC. TERAPIA INTENSIVA/ ANESTESIA E RIANIMAZIONE” AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.GS 36/2023, PER IL PERIODO DI 36 MESI.

SCADE IL 16 APRILE 2026 ORE 12:00

ASST Rhodense (di seguito anche ASST o Azienda) intende procedere all'affidamento dei contratti per le forniture di “DISPOSITIVI PER LE NECESSITA’ DELLE SS.CC. TERAPIA INTENSIVA/ ANESTESIA E RIANIMAZIONE.” La presente procedura si articola in 2 distinti lotti, di seguito elencati, disgiuntamente aggiudicabili, tra l’altro, previa verifica di idoneità dei prodotti offerti rispetto alle caratteristiche tecniche minime, valutate sulla base della scheda tecnica e, se del caso, della campionatura presentata, per singolo lotto:

LOTTO	DESCRIZIONE	CND	FABBISOGNO STIMATO PER IL PERIODO DI 36 MESI (pezzi)	PREZZO UNITARIO A BASE DI NEGOZIAZIONE (IVA ESCLUSA)	IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO PER IL PERIODO DI 36 MESI (IVA ESCLUSA)
1	DISPOSITIVO PER ATOMIZZAZIONE ORALE SULLA MUCOSA LARINGOTRACHEALE	R	150	€ 6,50	€ 975,00
2	DISPOSITIVO PER ATOMIZZAZIONE PER SOMMINISTRAZIONE NASALE	R	900	€ 4,50	€ 4.050,00

Caratteristiche tecniche minime

Lotto 1: “DISPOSITIVO PER ATOMIZZAZIONE ORALE SULLA MUCOSA LARINGOTRACHEALE” –

caratteristiche assimilabili al prodotto in uso: MAD700 LARYNGO-TRACH ATOMIZER EX7700-7725MAD del produttore TELEFLEX MEDICAL S.R.L;

Lotto 2: “DISPOSITIVO PER ATOMIZZAZIONE PER SOMMINISTRAZIONE NASALE” –

caratteristiche assimilabili al prodotto in uso: MAD100 MAD NASAL DRUG DEL DEV W 3ML EX7100MAD del produttore TELEFLEX MEDICAL S.R.L;

I concorrenti devono presentare offerta per tutti i prodotti richiesti. Non saranno prese in considerazione offerte parziali e/o condizionate.

I quantitativi sopra riportati sono puramente indicativi e potranno essere variati in relazione alle reali necessità di ASST Rhodense.

CLAUSOLA DI EQUIVALENZA

L'operatore economico concorrente tenga in considerazione il principio di equivalenza di cui all' art. 79 e all'allegato II.5 parte seconda, secondo il quale, a fronte di requisiti/caratteristiche indicati da ASST, è sempre possibile offrire soluzioni tecniche considerate equivalenti a patto che il fornitore dimostri, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'art. 105 e all'allegato II.8, che le soluzioni proposte ottemperino in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti.

* * * * *

Si evidenzia che i prezzi offerti dovranno essere in linea con le disposizioni impartite da Regione Lombardia con nota Prot. n. 61.2026.0004223 relativa alla razionalizzazione della spesa pubblica e al suo contenimento nel rispetto dei vincoli di Bilancio.

Si ricorda che questa richiesta di preventivo non si configura una procedura di gara. Pertanto, l'importo indicato non è da considerarsi come base d'asta. L'affidamento verrà assegnato a discrezione della Stazione Appaltante, tenendo in considerazione le condizioni riportate nel successivo paragrafo "Affidamento".

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'affidamento avverrà disgiunto per ciascun lotto, l'offerta dovrà essere trasmessa ON-LINE per ciascun lotto, tramite Piattaforma "SINTEL" di ARIA S.p.A, entro e non oltre il:

16 APRILE 2026 entro le ore 12:00

Inserimento del valore dell'offerta

L'apertura telematica della busta unica d'offerta, avverrà successivamente al termine di scadenza sopra indicato. **Il concorrente dovrà inserire in piattaforma, nell'apposito campo "Offerta economica", l'importo offerto.** Tale valore sarà tra l'altro considerato ai fini dell'affidamento, unitamente alla verifica di idoneità tecnica che la SA valuterà a discrezione in considerazione delle precipe esigenze sanitarie, previa eventuale richiesta di campionatura.

L'importo economico offerto dovrà essere inserito anche nell'apposita scheda d'offerta allegata al presente documento secondo le modalità di seguito indicate. L'importo offerto, inserito nella piattaforma "Sintel", dovrà essere uguale all'importo indicato nell'allegato "offerta economica"

In caso di discordanza fra gli importi indicati sul file "offerta economica" e quello indicato sulla piattaforma Sintel, prevarrà, ai fini della graduatoria e dell'aggiudicazione, l'offerta risultante dai calcoli aritmetici, correttamente effettuati in funzione dei valori indicati ed inseriti dal concorrente nell'allegato 4 per il valore complessivo. In tal caso l'aggiudicazione sarà svolta in modalità off-line.

Ai fini dell'aggiudicazione e degli eventuali calcoli di cui sopra, si terrà in considerazione sino al secondo decimale dopo la virgola.

Caricamento busta unica d'offerta

Il concorrente dovrà caricare nell'apposito campo "Documentazione offerta" **in un'unica cartella.zip** (la cartella.zip non dovrà essere firmata digitalmente) la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- **Documento di gara unico europeo (DGUE) (allegato 1)** alla presente e da rendere debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della ditta concorrente o da un procuratore; in tale secondo caso deve essere prodotta copia della relativa procura dalla quale si evincano i poteri di rappresentanza del procuratore.

- Istanza di partecipazione (Allegato 2) da rendere debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della ditta concorrente o da un procuratore; in tale secondo caso deve essere prodotta copia della relativa procura dalla quale si evincano i poteri di rappresentanza del procuratore;
- Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con D.G.R. Regione Lombardia 16/12/2024, n. 3599 (**Allegato 3**) da rendere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta concorrente o da un procuratore; in tale secondo caso deve essere prodotta copia della relativa procura dalla quale si evincano i poteri di rappresentanza del procuratore;
- il presente documento sottoscritto per accettazione;

DOCUMENTAZIONE TECNICA

- Schede tecniche (o altra documentazione es. progetto tecnico), in lingua italiana, dei prodotti offerti da cui risultino tutte le caratteristiche tecniche richieste, con l'indicazione della Ditta produttrice, del codice catalogo della stessa, del codice della Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (ultimo livello) e, qualora previsto, del numero di Repertorio dei Dispositivi Medici; se il dispositivo non è registrato in Repertorio ma solo in Banca Dati, inviare copia dell'iscrizione alla suddetta Banca Dati;
- Per i prodotti classificati dispositivi medici, certificazione CE rilasciata ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 o della precedente Direttiva CEE 93/42, recepita dal D.lgs. 46/1997 e s.m.i., limitatamente al periodo transitorio di cui all'art. 120 del predetto Regolamento;
- Ogni altra documentazione che la ditta ritenga utile per una completa valutazione dei prodotti offerti;

➤ OFFERTA ECONOMICA

- la scheda d'offerta allegata alla presente (**Allegato 4 LOTTO 1 / LOTTO 2**). La scheda dovrà essere scaricata dalla piattaforma, compilata e firmata digitalmente.
- l'offerta presentata dovrà avere validità di 180 gg.

AFFIDAMENTO

L'affidamento avverrà a lotti disgiunti. L'offerta verrà selezionata non solo in base al prezzo più basso, ma avendo tra l'altro verificato l'idoneità tecnica dei prodotti offerti rispetto alle caratteristiche tecniche minime, valutate sulla base della scheda tecnica e, se del caso, della campionatura presentata. Si precisa che detta valutazione e constatazione di idoneità tecnica è comunque discrezionale da parte della SA in considerazione delle precipue esigenze per cui la fornitura è richiesta.

CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA – PAGAMENTI – FATTURAZIONE - PENALI

- La merce dovrà essere consegnata presso i Magazzini aziendali, come da indicazione che saranno fornite in fase di emissione dell'ordine di fornitura, franco di ogni spesa (trasporto, imballo, consegna con scaricamento a terra, eventuale collaudo, ecc.) ad eccezione dell'IVA che è a carico dell'ASST. Per le operazioni di scarico il fornitore non potrà avvalersi di personale dell'ASST;
- La consegna dovrà avvenire entro 10 giorni solari dalla data ordine. La ditta fornitrice dovrà consegnare i prodotti nei quantitativi richiesti dall'Azienda con singoli ordinativi di fornitura. Si comunica che, qualora la merce ordinata dovesse essere consegnata su bancali, dovrà pervenire con mezzo idoneo dotato di sponda idraulica per posizionare i bancali a terra e gli stessi non dovranno avere un'altezza superiore a 1,70 mt.
- Al momento della consegna il prodotto deve avere validità pari almeno ai $\frac{3}{4}$ della validità complessiva;
- La Ditta, in caso di aggiudicazione dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro (D. Lgs. 81/2008). L'aggiudicatario si impegna a informare la stazione appaltante di ogni eventuale situazione che porti il venir meno delle condizioni di sicurezza dei soggetti coinvolti dall'esecuzione dell'appalto, nonché i propri operatori circa i rischi a cui potrebbero essere soggetti all'interno degli ambienti di lavoro della stazione appaltante e sulle misure di prevenzione e protezione previste.

Le disposizioni contenute nel documento suddetto si intendono visionate ed accettate con la presentazione dell'offerta.

- **Pagamenti:** il corrispettivo di ogni fornitura viene determinato secondo i quantitativi ed i prezzi offerti dall'OE affidatario, indicati negli ordinativi di consegna. I pagamenti avverranno di norma entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura direttamente dall'ASST, a seguito di attestazione del DEC
- **Fatturazione:** Tutte le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"). Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda Socio Sanitaria devono fare riferimento Codice Univoco Ufficio, così come censito su www.indicepa.gov.it, che sarà comunicato in fase di emissione ordine di acquisto.

Con riferimento all'adempimento normativo contemplato nella Legge di Bilancio 2018 relativo alla gestione elettronica degli ordini per beni e servizi attraverso il Nodo Smistamento Ordini (NSO) gli Enti del SSN sono obbligati a procedere con la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi dagli Enti del SSN al nodo stesso; pertanto sulle fatture elettroniche passive relative ad ordini emessi a partire dalla data di entrata in vigore dell'NSO dovrà essere riportato obbligatoriamente nell'apposito campo il numero di riferimento ordine NSO, pena lo scarto della fattura stessa.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche dovranno riportare:

- a) il Codice Identificativo Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4 e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al citato decreto;
- b) data e numero d'ordine di acquisto (associato a ciascuna riga di fattura);
- c) data e numero di DDT per i beni;

L'ASST non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice CIG ai sensi del comma 2, art. 25 D.L. 66/2014 convertito L. 89/2014. Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati indicati dal Fornitore o per non conformità delle prestazioni, il termine per il pagamento si interrompe e decorre nuovamente dal giorno di notifica di accettazione della nota di accredito.

Ai sensi dell'art.9 ter comma 6 del D.L. 19/6/2015 n.78 convertito dalla Legge 6/8/2015, n.125, **nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a dispositivi medici**, la stessa dovrà riportare nella sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (che nel tracciato della fattura è rappresentato con il blocco <CodiceArticolo>), i seguenti dati:

Nel campo <CodiceTipo>	'DMX', con X= [1 2/0] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: 1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro" 2 per "Sistema o kit Assemblato" 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio
Nel campo <CodiceValore>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della Salute 21/12/2009 (G.U. n.17 del 22/1/2010) o decreto del Ministro della Salute 23/12/2013 (G.U. Serie Generale n.103 del 6/5/2014) Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Ministro della Salute 21/12/2009 e del decreto del Ministro della Salute 23/12/2013, non sono tenuti all'iscrizione nella Banca dati/Repertorio dei Dispositivi Medici o per i quali le aziende fornitrici di

	dispositivi medici alle strutture del SSN non son in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con valore 0
<Riferimento amministrazione>	Voce CE/SP identificata dalla struttura sanitaria

Si rende altresì noto che, con Decreto Interministeriale Ministero Economia e Finanza/Ministero della Salute datato 08/02/2019 avente per oggetto "Fatture Elettroniche riguardanti Dispositivi Medici - Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter, comma 8, del decreto legge 19/06/2015 n.78, come modificato dall'art.1, comma 557, della legge 30/12/2018 n.145" a decorrere dall'anno 2019 è fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica in modo separato il costo del bene e il costo del servizio, al fine di garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di tetto della spesa a livello nazionale e regionale. A tale riguardo si rimanda alle disposizioni tecniche previste nel suddetto decreto.

E' tassativamente escluso qualsiasi minimo fatturabile

Prezzi offerti – revisione prezzi e clausola di rinegoziazione

Prezzi offerti

I prezzi offerti si intendono definitivi, fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura nonché nel loro complesso remunerativo. L'OEC, infatti, nella valutazione del prezzo offerto deve tenere in debito conto, quali rischi di impresa, le eventuali circostanze e situazioni future imprevedute ed imprevedibili all'atto dell'offerta, inerenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli eventuali adeguamenti del CCNL applicato o eventuali altre situazioni legate ai costi d'impresa inerenti la fornitura in oggetto.

L'offerta non dovrà contenere alcuna condizione concernente modalità di pagamento, ordine minimo fatturabile, termini di adempimento, limitazioni di validità dell'offerta o altri elementi in contrasto con le norme della presente richiesta di offerta.

Revisione prezzi

Ai sensi degli artt. 60 e 120, comma 1 lett. a) nonché dell'Allegato II.2-bis del Codice, nel caso in cui si verifichi una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati con cadenza annuale o nella maggior frequenza di aggiornamento prevista per l'indice di riferimento, su richiesta del Fornitore o su iniziativa della Stazione Appaltante, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire. I prezzi saranno, pertanto, oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 nonché dell'Allegato II.2-bis del Codice, in base al seguente indice:

Indice (PPI) – [325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche. Tale indice è stato individuato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 11 comma 4 del medesimo Allegato II.2-bis in quanto ritenuto maggiormente pertinente all'attività oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula:

$$V_t = \frac{I_t - I_0}{I_0} * 100$$

dove t = 0 corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e t = 1, 2, 3, t corrisponde alla differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. In nessun caso la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite. Quando l'applicazione della suddetta clausola non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto.

In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente comma, si applica l'articolo 122, comma 5, del Codice. Ai sensi dell'art. 9 del Codice, nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto o in sede di rinnovo dello stesso, siano registrati rilevanti mutamenti nel mercato di riferimento tali da incidere notevolmente sui relativi prezzi correnti, la stazione appaltante si riserva di richiedere la revisione in riduzione dei prezzi contrattuali. A tal fine, l'ASST Rhodense comunicherà a mezzo PEC all'operatore economico l'intenzione di avvalersi di tale facoltà e la percentuale di revisione richiesta, concedendo all'appaltatore un termine pari a 60 giorni solari per manifestare la propria disponibilità. L'eventuale riscontro negativo potrà comportare la risoluzione anticipata del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c.

Clausola di rinegoziazione

1. Qualora la variazione del contratto, durante la sua vigenza, fosse tale da non poter essere adeguato secondo il meccanismo della revisione succitata, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 9 del Codice, si riserva di rinegoziare il contratto qualora risultasse particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.
2. La rinegoziazione è considerata se la variazione risulti tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad un aumento esponenziale del prezzo delle materie prime o del trasporto delle stesse o del costo della manodopera, per effetto di circostanze imprevedibili dovute allo stato emergenziale, o accertabile anche dalle condizioni di mercato.
3. In dette ipotesi, il RUP e il DEC condurranno una specifica istruttoria volta ad accertare la ragionevolezza e legittimità della richiesta di rinegoziazione dei corrispettivi. Al termine dell'istruttoria, qualora il RUP accerti la sussistenza dei presupposti legittimanti l'accoglimento della richiesta del Fornitore, autorizzerà la Rinegoziazione dei prezzi del contratto.
4. L'istruttoria di cui al precedente comma 3, sarà condotta tenendo anche conto dei prezzi standard rilevati dall'A.N.AC., ove definiti, o degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT. In mancanza di costi standardizzati, si potrà tenere conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (c.d. FOI), relativa ai dodici mesi precedenti il mese della richiesta. In ogni caso, è richiesto al Fornitore di comprovare la propria istanza con idonea documentazione (es. fatture pagate per l'acquisto delle materie prime, dichiarazioni dei fornitori o dei subcontraenti).
5. La SA si riserva di valutare la possibilità di accogliere la richiesta anche per valori superiori alle percentuali degli indici sopra indicati, solo qualora l'Operatore Economico fornisca evidenza con apposita documentazione probatoria.
6. L'Operatore Economico è tenuto a fornire tutta la documentazione probatoria in ordine alla richiesta per quanto sopra indicato.

Penali e recesso:

In caso di interruzione o di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto, l'ASST potrà:

- applicare una penalità nella misura del 1% sull'importo complessivo del contratto per le forniture non eseguite o non idonee;
- applicare una penalità nella misura del 1,5% in relazione al valore dell'ordinativo al riguardo emesso per le forniture eseguite in ritardo, per ogni giorno di ritardo.

L'ammontare massimo complessivo non potrà comunque superare il 10% dell'importo della fornitura. Le somme dovute a titolo di penale non sono assoggettabili ad IVA (art.15 DPR 633/72).

In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, l'ASST potrà rivalersi, senza alcuna formalità ed in qualsiasi momento sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

Si precisa, altresì, che per ogni eventuale ed ulteriore inadempimento contrattuale diverso rispetto a quelli sopra indicati si procederà ad applicare penali in misura compresa tra il 1% e il 10% dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento contestato.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'ASST Rhodense si riserva di promuovere l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 36/2023;

Gli inadempimenti che possono dare luogo all'applicazione delle penali di cui sopra vengono contestati per

iscritto al fornitore, il quale deve in ogni caso comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 5 giorni dalla contestazione stessa. Qualora queste controdeduzioni non vengano accolte dalla stazione appaltante o non siano inoltrate o lo siano fuori dai termini stabiliti, sono applicate al fornitore le penali come sopra stabilite.

È in ogni caso fatta salva la facoltà di esperire qualsiasi azione di risarcimento del maggior danno subito o della maggiore spesa sostenuta, nonché di risolvere il rapporto contrattuale ai sensi dello specifico articolo della presente richiesta di offerta.

* * * * *

Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta economica, presentate in sede di gara e parti del contratto, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 122 del D.Lgs n. 36/2023, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. La recidiva applicazione di penali porterà alla risoluzione contrattuale.

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - NORME PER LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITA'

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 A tal fine dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti relativi alla presente commessa.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura UTG Territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di rintracciabilità finanziaria.

Gli obblighi di cui sopra si intendono accettati e assunti con la presentazione dell'offerta e la loro violazione comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Affidatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 119 del D. Lgs 36/2023, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della Legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della Legge 55/1990:

- *il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.*
- *uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa.*
- *l'identità dei fiduciari in caso di intestazioni a società fiduciarie*

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge n.136/2010 la stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla summenzionata legge.

A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

Nel caso l'Amministrazione accerti che la suddetta clausola non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è:

- sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti un ritardato invio delle informazioni necessarie, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a:

- pagare una penale pari all' 1,5 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Con riferimento all'esecuzione della fornitura il contratto, che eventualmente sarà stipulato all'esito della presente richiesta di preventivo, seguirà, per tutto quanto non espressamente indicato nello stesso, le regole fissate dal codice degli appalti (d.lgs. n. 36/2023), e precisamente:

- art. 120 (modifica di contratti in corso di esecuzione)
- art. 121 (sospensione dell'esecuzione)
- art. 122 (risoluzione)
- art. 123 (recesso)
- art. 124 (esecuzione o completamento dei lavori, servizi e forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato)
- art. 115 (controllo tecnico, contabile e amministrativo)
- art. 125 (anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo)

DISPOSIZIONI GENERALI

- La descrizione del funzionamento della Piattaforma informatica Sintel è contenuta nei manuali messi a disposizione dei concorrenti sul portale www.ariaspa.it.
- Eventuali richieste di informazioni o di chiarimenti relativamente alla presente richiesta possono essere presentate per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla Piattaforma Sintel. Le risposte ai chiarimenti e le precisazioni circa i documenti di gara verranno pubblicati con effetto di notifica a tutte le ditte concorrenti, nella sezione "Documenti di gara" presente sul Sistema www.sintel.regione.lombardia.it all'interno della procedura.
A tal fine è onere della ditta tenere costantemente monitorata la procedura sulla Piattaforma ed in particolare la sezione sopra indicata. Non saranno accolte richieste telefoniche di chiarimenti.
- L'ASST si riserva di assegnare la fornitura anche in caso di presentazione di un'unica offerta valida.
- La stipula del contratto avverrà ai sensi di quanto disposto all'art. 18 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, tramite posta elettronica certificata;
- Il rapporto contrattuale discendente dalla presente procedura si intenderà risolto in caso di esito negativo del controllo circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
- La presente richiesta d'offerta non impegna in alcun modo la ASST che si riserva di non procedere ad acquisto alcuno, di richiedere una offerta migliorativa, di recedere dal contratto in caso di attivazione di convenzione da parte di Consip e/o ARIA o di altro contratto derivante da procedura ordinaria (art. 70 D. Lgs. 36/2023) anche avviate da altre aziende sanitarie di Regione Lombardia. Difatti l'eventuale affidamento è infatti soggetto di adozione di formale provvedimento e relativa comunicazione da parte di questa ASST. In tal caso la fornitura in oggetto dovrà essere consegnata, a seguito di ricezione di relativo ordine, secondo le tempistiche indicate nell'ordine stesso.

IL DIRETTORE
S.C. Gestione Acquisti
Marta Rossini (*)

() (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)*

Allegati:

- Allegato 1) Documento di gara unico europeo (DGUE)
- Allegato 2) Istanza di partecipazione;
- Allegato 3) Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con D.G.R. Regione Lombardia 16/12/2024, n. 3599;
- Allegato 4) Schema di offerta economica LOTTO 1
- Allegato 4) Schema di offerta economica LOTTO 2

Responsabile del Progetto: Marta Rossini
Responsabile Area Gare: Simona Vanotti
Incaricato all'istruttoria: Lucia Iannaccone